



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0800929 07/12/2016 13,07

Mitt. - Avvocatura Regionale

Aut. - 526528 UOD Tutela dell'acqua e gestione...

Classifica : 2.



DIP. 52 - DG. 05 - UOD. 09

Direzione Generale per l'Ambiente e
l'ecosistema

UOD Tutela dell'acqua e gestione della ri-
sorsa idrica

Via De Gasperi, 28

NAPOLI

8/3/17 Prot. ing. Mestelle
g.e. agli atti...

8 me
9/3/2017
2

CC- 4687/2014 - Avv. D'Onofrio

Ricorso promosso da De Luca Armando c/Regione Campania

Opposizione ordinanza ingiunzione 264/14

Trasmissione atto di precetto.

Trib. S.M.C.V. -

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provve-
dimenti di competenza, copia dell'atto di precetto dell'Avv.to Alberto Corrado
relativo alla sentenza n. 1976/15 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, reso
nel procedimento emarginato.

Si invita, pertanto, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di li-
quidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per
l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

8/3/2017

AGLI ATTI del RITO
BASE CONFEZIONATO

SMISTATA 08/03/17

ALBERTO CORRADO
AVVOCATO
Via S. Matteo, 12
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Viale A. Gramsci n. 19
80122 NAPOLI
Tel. 061 7612211 - Fax 061 7612211

cc 1682/14
AW. DIONISIO
03

REGIONE CAMPANIA SISTEMA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
7 8 SET 2016
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81

ATTO DI PRECETTO

L'avv. Alberto Corrado, nato a Castellammare di Stabia il 28/07/1975 ed ivi residente alla via S. Matteo n. 12 (C.F. CRRLRT75L18C129J), rapp.to e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., che si dichiara distrattario, elett.te dom.to in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19, con richiesta di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni di legge al seguente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: P.E.C alberto.corrado@ordineavvocatita.it, ovvero al fax n. 081/7612211

PREMESSO CHE

- con sentenza n. 1976 depositata in data 29.05.2015, nell'ambito del giudizio R.G. 6577/14, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. I Civile, ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del sig. De Luca Armando, in qualità di liquidatore della DIELLE COLOR SRL, con attribuzione al sottoscritto avv. Alberto Corrado, liquidate in euro 406,00 oltre 15% per rimborso spese generali. IVA e CPA come per legge;
- in data 16.09.2016, la sentenza de qua, è stata munita della relativa formula esecutiva, per cui essa è esecutiva per legge;
- che copia esecutiva di tale sentenza è stata notificata in data 24.09.2016;
- che l'odierno istante ha interesse ad essere interamente soddisfatto del proprio credito atteso che, ad oggi, il debitore, non ha provveduto al pagamento del dovuto;
- ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c. *"il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore"*;

Tanto premesso, l'istante,

INTIMA E FA PRECETTO

Alla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, dom.to per la carica in Napoli alla via S. Lucia n. 81 - CAP 80132, di pagare all'intimante immediatamente e comunque non oltre 10 giorni dalla

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0529861 28/09/2016 09.13
mitt. : ALBERTO CORRADO

Rev. : Avvocatura Regionale

Classifica : 4.1.1.



27 SET 2016

ricezione del presente atto, le seguenti somme con l'avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata:

GIUDIZIO RG 6577/2014 (TRIBUNALE DI SANTA MARIA C.V., SEZ. II CIVILE)

Importo liquidato in sentenza per le spese di lite	Euro	406,00
Spese generali (15%)	Euro	60,90

TOTALE	Euro	<u>466,90</u>
---------------	-------------	----------------------

PRECETTO

Atto di precetto	Euro	135,00
Notifica titolo esecutivo	Euro	19,00

TOTALE	Euro	<u>154,00</u>
---------------	-------------	----------------------

RIEPILOGO

Importo liquidato in sentenza per le spese di lite	Euro	406,00
Spese forfettarie (15%)	Euro	60,90
Atto di precetto	Euro	135,00
C.P.A. (4% 601,90)	Euro	24,70
I.V.A. 22% su imponibile (€ 626,70)	Euro	137,87
Notifica titolo esecutivo	Euro	19,00

e così per un **TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 783,47 (euro settecentottantatre,quarantasette)**, salvo errori, alla cui correzione si dichiara prontezza, ed omissioni per le quali si riserva, oltre competenze ed onorari in caso di esecuzione forzata.

Napoli, 23.09.2016

Avv. Alberto Corrado


RELATA DI NOTIFICA

- Alla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, dom.to per la carica in Napoli alla via S. Lucia n. 81 – CAP 80132;

data di notifica 26/09/2016
a cui
destinataria
Assessore Maria Fortuna
26 SET 2016
UFFICIO NOTIFICAZIONE
DELLA REGIONE CAMPANIA
Avv. Alberto Corrado

UNEP - NAPOLI

A/10 Cr. 113049

NON URGENTE

Dritti	€ 2,58
Trasferte	€ 5,49
10%	€ 0,55
Spese Postali	€ 0,00
Vane	€ 0,00

TOTALE € 8,62

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 26/09/2016

L'Ufficiale Giudiziario





Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

19/11/15 *De Luca Armando*
menella
G

Prat. n. CC. 4687/2014 - Avv. D'Onofrio
Ricorso promosso da De Luca Armando
c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 1976/2015.
Trib. S.M.C.V.



Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette per i provvedimenti di competenza, copia della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1976/2015, relativa al procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc



SENTENZA 29/05/2015



Handwritten notes or a small diagram, possibly related to a technical drawing or a specific subject. The text is illegible due to blurriness.

N° 1976/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Prima Sezione Civile

in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Loredana Di Girolamo,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 6577/2014 R.G. vertente

tra

DE LUCA ARMANDO, C.F. DLCRND58MI8F8390 quale liquidatore della ditta Diellecolor srl,
rappresentato dall'avv. Corrado Alberto, presso il cui studio in Napoli viale Gramsci n 19
elettivamente domicilia, per procura a margine del ricorso in opposizione;

- OPPONENTE -

e

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica,
rappresentata dall'avv. Pasquale D'Onofrio, con il quale domicilia in Napoli via S. Lucia n 8, per
procura a retro del ricorso notificato

-OPPOSTA-

nonché

ARPAC, in persona del Commissario e legale rappresentante p.t. Pietro Vasaturo,
rappresentata e difesa da avv. Cristina Uccello e Carla D'Alterio con i quali domicilia presso il
dipartimento dell'Arpac di Caserta Corso Giannone n 50, per procura a margine della memoria di
costituzione;

-OPPOSTA-

C o n c l u s i o n i

Come da verbale

Motivi in fatto e

1

INCHIESTA DI 132
ESATTI FUSO 13,47x36/10
16 SET 2015

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0646874 29/09/2015 11.02
MIL. - DE LUCA ARMANDO

Reg. - Rassegna Regionale

Classifica - 4.3.2.



La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., trattandosi di giudizi introdotti dopo la data di entrata in vigore della legge n. 69/09.

1. Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che l'ARPAC dipartimento provinciale di Caserta il 16/3/2009 eseguì un controllo nei confronti della ditta Diellecolor srl presso lo stabilimento di Marcianise, effettuando in pari data un prelievo di campioni di acqua di scarico (v. *verbale n. 59PP/09 del 16/3/2009*); il giorno seguente inviava alla Regione Campania il verbale e il rapporto di prova del 17/3/2009, elevando la contravvenzione per violazione dell'art 101 e 133 DLgs 152/2006 per superamento dei parametri di legge; la Regione Campania con ordinanza-ingiunzione del 24/2/2014, notificata il 20.6.2014, ha inflitto al ricorrente la sanzione amministrativa del pagamento di € 4.759,00 per la violazione dell'art. 133 del D. Lgs. 152/06

Il De Luca ha proposto tempestivamente opposizione con ricorso depositato il 17/7/2014 con il quale ha chiesto la revoca dell'ordinanza ingiunzione esponendo i seguenti motivi di doglianza: a) **prescrizione** della contravvenzione per essergli stata l'ordinanza d'ingiunzione notificata il 13/6/2014 oltre 5 anni dopo l'elevazione della contravvenzione (il 16/3/2009), risultando irrilevante l'emissione dell'atto in data anteriore al decorso del quinquennio (il 24/2/2014); nel merito ha sostenuto l'**inesistenza della violazione** contestata, atteso che la normativa di cui all'art 105 Dlgs 152/06 non sarebbe applicabile nel caso di specie non svolgendo la ditta un'attività produttiva (acque reflue industriali) da cui derivino scarichi fognari, per cui lo scarico sanzionato doveva ritenersi inevitabilmente conseguenza del mero scolo di acque meteoriche di dilavamento non sottoposte a specifiche prescrizioni.

La costituita Regione Campania ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo che il corso della prescrizione era stato interrotto dalla richiesta di audizione personale del ricorrente in atti, in occasione della quale era stato posto in condizione di difendersi; nel merito ha evidenziato il rispetto delle procedure nell'esecuzione dei prelievi di campioni e nelle successive comunicazioni all'interessato.

La costituita ARPAC ha eccepito la sua **carenza di legittimazione passiva**, non essendo confondibile la posizione dell'organo che procede all'accertamento ed all'elevazione della contravvenzione con quella dell'autorità che emette l'ordinanza di ingiunzione; in subordine ha eccepito il difetto di giurisdizione del G.O. a favore di quello amministrativo.

Nel corso della discussione le parti si sono riportate a tali argomenti e richieste.

000

1. Va premesso che l'opposizione è tempestiva e quindi ammissibile, essendo stata proposta con il deposito del ricorso avvenuto il 17/7/2014 nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza opposta, avvenuta il 20.6.14.

2. Preliminarmente va rilevato che la domanda del ricorrente è infondata nei confronti dell'ARPAC per la carenza di legittimazione passiva di tale ente.

Infatti l'unico soggetto legittimato ad opporsi al ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento è l'ente che ha adottato il provvedimento impugnato, ovvero la Regione Campania, mentre l'ARPAC è solo l'organo esecutore delle analisi in base alle quali è stato elevato il p.v. di contravvenzione, che la Regione ha posto a fondamento del proprio provvedimento; del resto il verbale di accertamento di violazioni sanzionate amministrativamente non è impugnabile ex se, ma solo se viene recepito e fatto proprio dall'autorità competente che, sulla base dello stesso, e del mancato pagamento dell'importo in misura ridotta (cui è funzionale appunto la notifica del verbale al contravventore) valuterà se irrogare una sanzione, come precisato dalle S.U. della Suprema Corte: *"In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge; quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinata a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981."* Sez. U, Sentenza n. 16 del 04/01/2007

Di conseguenza è inammissibile l'opposizione proposta dalla società nei confronti dell'ARPAC in quanto emittente degli atti presupposti dell'ingiunzione di pagamento e va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'ARPAC.

3. Va rilevato che l'eccezione di prescrizione sollevata con il primo motivo di opposizione è fondata, onde l'opposizione stessa va accolta nei confronti della Regione Campania, restando assorbiti gli altri motivi esposti in ricorso.

Infatti l'accertamento delle violazioni contestate (che per costante orientamento della giurisprudenza segna il momento iniziale del decorso del termine quinquennale di prescrizione della



sanzione amministrativa pecuniaria) è avvenuto il 16-17/3/2009, sicché la regione avrebbe dovuto infliggere la sanzione entro il 17/3/2014, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata al De Luca solo il 20.6.14, per cui non è riuscita ad interrompere tempestivamente la prescrizione.

È vero che l'ordinanza è stata emessa il 24/2/2014, ovvero prima che maturasse il termine di prescrizione, ma ciò è irrilevante, atteso che l'art. 28 della legge n. 689/81 dispone che l'interruzione della prescrizione è regolata dalla norme del codice civile, e quindi si applica l'art. 2943, c. 4°, c.c., a norma del quale la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, ed in relazione al quale è costante e pacifico insegnamento della giurisprudenza che gli atti in questione hanno natura di atti recettizi, i quali esplicano il loro effetto solo nel momento in cui giungono nella sfera di conoscibilità del destinatario, onde la prescrizione subisce interruzione solo nel momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario (*Cass. 19.6.09 n. 14301; id. 7.7.06 n. 15489; id. 17.11.05 n. 23251*).

È necessario, pertanto, aver riguardo al momento in cui l'ordinanza ingiunzione è stata ricevuta dalla Diclecolor, e non a quello in cui essa è stata emessa.

Neppure può rilevare il momento in cui l'ordinanza è stata spedita (che in ogni caso non è provato essere anteriore al maturare della prescrizione) poiché al riguardo non può trovare applicazione il principio di scissione del momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477/02, atteso che tale principio, come poi è stato ripetutamente ribadito dalla successive numerose ordinanze che ne hanno ribadito l'esistenza tra le norme generali sulle notificazioni (v. tra le altre: C. Cost. 25.5.04 n. 153; id. 28.4.04 n. 132; id. 23.1.04 n. 28), è proprio dell'ordinamento processuale civile e trova la sua origine nella funzione che la notificazione svolge sul piano processuale per il notificante, sicché non se ne può invocare l'applicazione riguardo alla notificazione di atti stragiudiziali in genere e dei provvedimenti amministrativi sanzionatori in particolare ed in ogni caso vale per gli atti che tendono ad evitare decadenze (proprio per gli aspetti processuali in considerazione dei quali è stato affermato) e non per quelli che tendono ad interrompere la prescrizione, onde, ai fini dell'interruzione del termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/81, occorre aver riguardo al momento in cui l'ordinanza è pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario e non a quello dell'invio dell'atto (*Cass. 24.4.10 n. 9841*). (v. anche *Cass. 08 giugno 2012, n. 9303*).

La resistente si è opposta all'accoglimento della richiesta in esame, eccependo che in realtà il corso della prescrizione sarebbe stato interrotto dalla richiesta di audizione personale del ricorrente, così messo in condizione di difendersi.

Tale assunto è privo di fondamento giacché l'atto interruttivo della prescrizione deve provenire dall'avente diritto, come manifestazione inequivoca della volontà di ottenere la riscossione della sanzione, non rilevando pertanto i comportamenti difensivi dell'obbligato. In tal senso la Sez. I, della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5798 del 17/03/2005:

"In tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedurali che hanno la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione. (Nella fattispecie, la Corte Cass. ha negato efficacia interruttiva della prescrizione sia all'invito al pagamento, trattandosi di atto estraneo al procedimento sanzionatorio, sia alla richiesta di audizione da parte dell'interessato, in quanto atto non costituente esercizio della pretesa sanzionatoria)."

L'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, in definitiva, si è prescritta, onde l'opposizione deve essere accolta nei confronti della Regione Campania.

Le spese seguono la soccombenza, per cui la Regione Campania va condannata alla rifusione di quelle sostenute dal ricorrente, ed il ricorrente a quelle sostenute dall'ARPAC.

Attesa l'estrema semplicità della causa, articolatasi solo in due udienze di trattazione e discussione, le stesse vanno liquidate in misura minima per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendovi stata attività istruttoria, nella misura complessiva di euro 811.00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CA, come per legge, per l'ARPAC; vanno attribuite all'avv. Corrado anticipatorio; vanno invece liquidate nella misura di euro 406.00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CA, come per legge, a favore del ricorrente, che non ha partecipato alla fase discussione.

P. Q. M

oooooooo

Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile, in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 264 emessa il 24/2/2014 dal dipartimento della salute e risorse naturali della Regione Campania, e notificata il 20/6/2014, proposta da De Luca Armando con ricorso depositato in cancelleria il 17/7/2014, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione proposta nei confronti della Regione Campania, e, per l'effetto, annulla l'ordinanza d'ingiunzione opposta;
- 2) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'ARPAC;
- 3) condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dall'opponente che liquida in € 406.00, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatorio avv. Alberto Corrado;
- 4) condanna De Luca Armando alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dall'ARPAC che liquida in € 811.00 oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.

S. Maria C.V., 29/5/2015

Udienza civile in prima sezione
del 29-5-2015
Pubblicazione Giudiziaria
(Fiduciaria del Giudice)



Il Giudice

Loredana Di Girolamo





TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA CAPUA VETERE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza e, a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell. Avv. Corrado quale attributario

16 SET 2015

S. Maria C.V., _____

F.to

Il Funzionario Giudiziario

E' copia conforme per uso notifica

S. Maria C.V. 16 SET 2015

Il Funzionario Giudiziario
Santa Santella



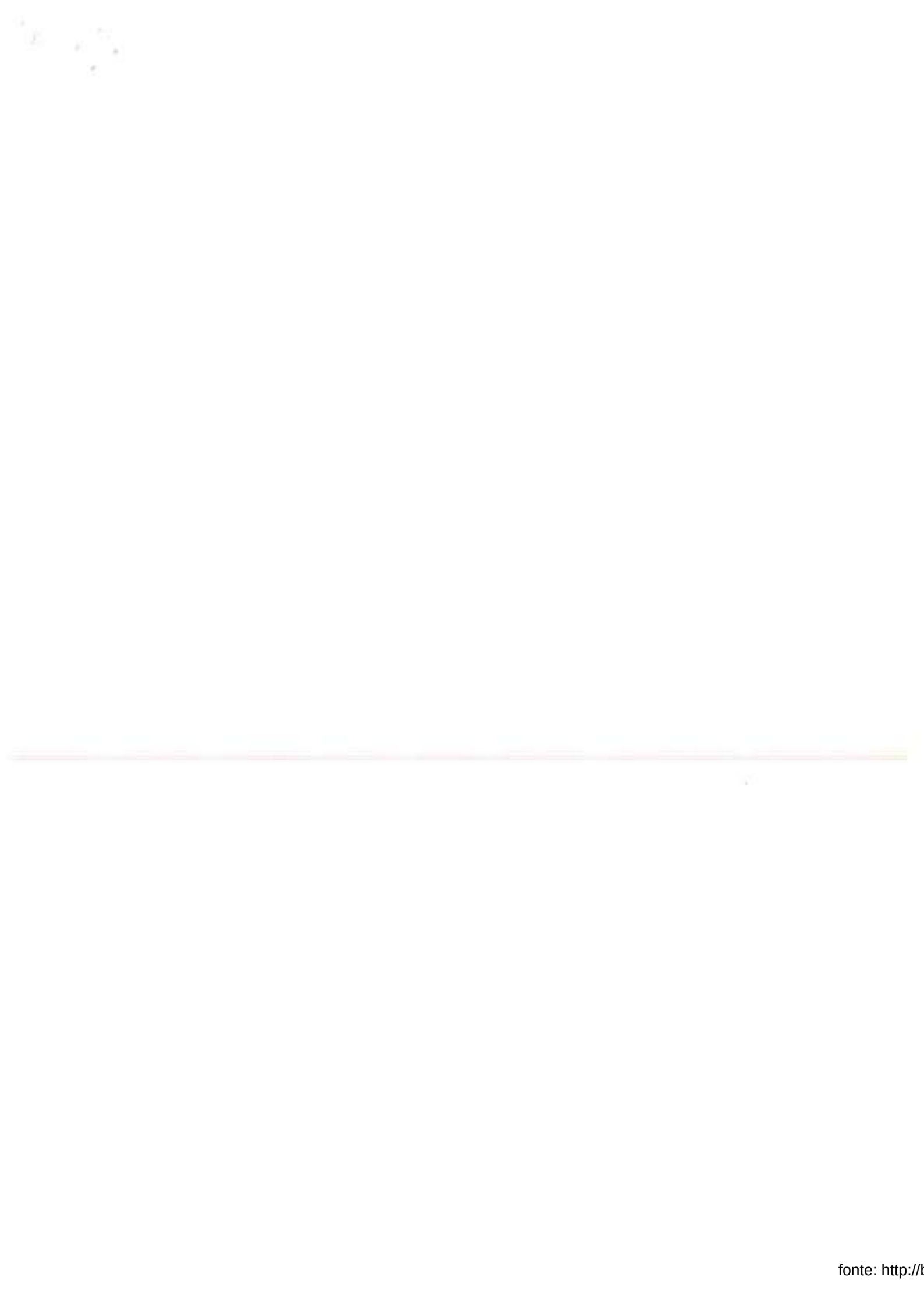


RELAZIONE DI NOTIFICA

- Alla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, dom.to per la carica in Napoli alla via S. Lucia n. 81 – CAP 80132



Avv. Alberto Corrado



A/10 Cr 58695

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 5,42
10%	€ 0,54
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 8,54

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 24/09/2015

L'Ufficiale Giudiziario

